



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 04 Servizio 04

**Procedimenti integrati**

**e-mail: [p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99902902**

**del 03/07/2018**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento  
FST Massimo Miozzi

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 06/07/2018

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 2699 del 06/07/2018**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, Societa' ROT. FER. MET. di Calo' Angelo Srl - impianto sito nel Comune di Roma Capitale, Vicolo dell'Imbarco n. 8 - ID pratica n. 30211**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04**

**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento FST Massimo Miozzi;

## **VISTI:**

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)"
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma.";

## **PREMESSO CHE**

- in data 30.11.2017 Prot. 0167342 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP di Roma Capitale l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. del SUAP n. QH/625778 del 21.11.2017, dal legale rappresentante, come in atti, della società ROT. FER. MET. di Calò Angelo Srl - C.F.07154610583 - P.I. 01701921007 con sede legale nel Comune di Roma Capitale, vicolo dell'Imbarco,8 per il trattamento rifiuti di cui

agli art. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 e per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269, comma 7 del D. Lgs 152/2006 provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale, vicolo dell'Imbarco, 8 è destinato a svolgere attività di Commercio all'ingrosso di materiali di recupero;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara:

- che l'attività di cui sopra non è soggetta alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);

-di essere in possesso dell' autorizzazione comunale n,34 del 18.03.1996 per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

- l'istanza riguarda:

- l'estensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti in procedura ordinaria di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 DD.R.U. 763/2009 del 20.02.2009 rilasciata dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) per la quale il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel succitato atto;

- Il rinnovo della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti presentata in data 09.05.2013 ed iscrizione n. 166/167 del 09.05.2013 ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e relativa ai rifiuti, non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 5.2.1998, come da documentazione agli atti del fascicolo e pertanto si rileva che:

- la ditta è iscritta al numero 166/167 del registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 per le seguenti tipologie di rifiuti 3.1, 3.2 e 5.1;
- il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nella succitata comunicazione;

- con nota prot. 43876 del 14.03.2018 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP di Roma Capitale, la richiesta di documentazione integrativa per consentire la conclusione del procedimento amministrativo;

- la ditta ROT. FER. MET. di Calò Angelo Srl ha trasmesso la documentazione richiesta, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 68468 del 20.04.2018;

- con nota prot. 87127 del 23.05.2018 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP di Roma Capitale, la richiesta di chiarimenti a seguito dell'esame della documentazione integrativa pervenuta con la suddetta nota;

- la ditta ROT. FER. MET. di Calò Angelo Srl ha trasmesso la nota contenente i chiarimenti richiesti, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 90038 del 28.05.2018;

- con nota prot. 99383 del 13.06.2018 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP di Roma Capitale, la richiesta dei titoli di competenza comunale e più precisamente:

Let. a) Il titolo autorizzativo di competenza comunale relativo allo scarico di acque reflue allacciate in pubblica fognatura;

Let. e) Il parere relativo alla Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26/10/1995 n. 447;

**Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:**

**RITENUTO OPPORTUNO** di confermare la durata dell'Autorizzazione n. RU 763 del 20.02.2009 relativa all'emissioni in atmosfera fino alla naturale scadenza del giorno 19.02.2024. e di prescrivere, ai fini della tacita proroga fino alla data di scadenza del presente atto, che il gestore dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 19.02.2024, le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto. L'autorità competente si riserva sulla base di quanto sopra di revisionare le prescrizioni ai sensi del comma 5 art.5 del DPR 59/13;

**Per quanto riguarda il trattamento rifiuti:**

**PRESO ATTO:**

che l'impianto di recupero di rifiuti di cui all'istanza in oggetto risulta autorizzato mediante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. 763 del 20.02.2009 ai sensi dell'art. 269, comma 7 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., Parte V, Titolo I, per uno stabilimento esistente avente emissioni diffuse in atmosfera, la quale richiama espressamente tutte le tipologie di rifiuti per i quali la Società già è stata iscritta e per i quali punti chiede il rinnovo;

**PRESO ATTO** che la società comunica che presso lo stabilimento intende proseguire ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/06 l'attività di recupero in procedura semplificata per le seguenti tipologie:

<p><b>Tipologia 3.1</b> “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa ” quantità complessiva dichiarata <b>39996 tonnellate/anno</b> di cui:</p> <p>CER 160117 14996 t/a</p> <p>CER 170405 24124 t/a</p> <p>CER 191202 876 t/a</p> <p><b>Provenienza:</b> quella prevista al punto 3.1.1</p> <p><b>Attività di recupero:</b> quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13 x R4).</p> <p><b>Prodotto ottenuto:</b> 3.1.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e Uni;</p>
<p><b>Tipologia 3.2</b> “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe ” quantità complessiva dichiarata <b>300 tonnellate/anno</b> di cui:</p> <p>CER 170401 300 t/a</p>

**Provenienza:** quella prevista al punto 3.2.1

**Attività di recupero:** quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

**Prodotto ottenuto:** sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

**Tipologia 3.2** “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe ” quantità complessiva dichiarata **600 tonnellate/anno** di cui:

CER 170402 540 t/a

CER 170403 50 t/a

CER 170407 10 t/a

**Provenienza:** quella prevista al punto 3.2.1

**Attività di recupero:** quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13x R4).

**Prodotto ottenuto:** 3.2.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche Uni ed EURO;

**Tipologia 5.1** “parti di autoveicoli, di veicoli a motore, rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs 5.02.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al D.Lgs 24.06.2003 n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili ” quantità complessiva dichiarata **4000 tonnellate/anno** di cui:

CER 160106 3000 t/a

CER 160118 100 t/a

CER 160117 500 t/a

CER 160122 400 t/a

**Provenienza:** quella prevista al punto 5.1.1

**Attività di recupero:** quella previsto al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13).

**Prodotto ottenuto:** sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

**PRESO ATTO** che la Società ROT. FER. MET. di Calò Angelo Srl è iscritta al Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii, con i numeri 166 e 167, e che nella riorganizzazione della numerazione del registro

stesso i numeri **166 e 167** verranno sostituiti con un unico numero **794**;

**RITENUTO** che esistano i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 ;

**ACCERTATO** che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della Società ROT. FER. MET. di Calò Angelo Srl pratica (n. 30211), con sede legale nel Comune di Roma Capitale, vicolo dell'Imbarco,8 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il trattamento rifiuti di cui agli art. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 e per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269, comma 7 del D. Lgs 152/2006 provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale, vicolo dell'Imbarco, 8 è destinato a svolgere attività di Commercio all'ingrosso di materiali di recupero;

**PRESO ATTO** che, a tutt'oggi non si è avuto alcun riscontro in merito da parte del Comune di Roma Capitale in merito al rilascio /estensione dei titoli di competenza comunale.

**RITENUTO OPPORTUNO** allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- planimetria dell'impianto
- autorizzazione allaccio in fognatura comunale

**VERIFICATA** l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento

**PRESO ATTO**, a seguito di approfondimento istruttorio condotto presso gli uffici del Segretariato Generale e dell'Avvocatura di questa Amministrazione, del rispetto della normativa anti-pantouflage (art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001).

**DATO ATTO** che il presente atto è privo di rilevanza contabile

bile

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

DETERMINA

**1) DI ADOTTARE**, fatte salve le verifiche, da parte dei competenti Uffici Tecnici comunali, della compatibilità urbanistica dello stabilimento in oggetto, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società ROT. FER. MET. di Calò Angelo Srl con sede legale nel Comune di Roma Capitale, vicolo dell'Imbarco,8 nella persona del legale rappresentante come in atti, per il trattamento rifiuti di cui agli art. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 e per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269, comma 7 del D. Lgs 152/2006 provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale, vicolo dell'Imbarco, 8 è destinato a svolgere attività di Commercio all'ingrosso di materiali di recupero;

**B. DI CONFERMARE** la durata dell'Autorizzazione n. RU n. RU 763 del 20.02.2009 relativa all'emissioni in atmosfera fino alla naturale scadenza del giorno 19.02.2024 e di prescrivere, ai fini della tacita proroga fino alla data di scadenza del presente atto, che il gestore dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 19.02.2024, le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto. L'autorità competente si riserva sulla base di quanto sopra di revisionare le prescrizioni ai sensi del comma 5 art.5 del DPR 59/13;

**C. in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la Ditta ROT. FER. MET. di Calò Angelo Srl può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, e per questo è rinnovata l'iscrizione al n. 794 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:**

**C1.** La Società è iscritta al numero **794** al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13 e 1179/12, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire;

**C2.**Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa;

**C3.** Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle variazioni che si intendono apportare, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

**C4.** le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

**C5.** Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento.

**C6.** per le tipologia di rifiuto: 3.2, deve essere opportunamente separate e distinte le aree di Messa in Riserva (R13) dalle aree di recupero (R4)

**C7.** il passaggio tra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 –Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o

frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

**C8.** relativamente alle tipologie per le quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, almeno con cadenza annuale dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9;

**C9.** La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento.

**C10.** è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

**C11.** la ditta dovrà dotarsi e mantenere in efficienza rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto;

**C12.** la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio 4 Dipartimento IV. **Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.**

**C13.** Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

**C14.** Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**C15.** I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

**C16. Garanzie finanziarie:** Entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, la società dovrà adeguare la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

**La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica**



**sopra indicata comporta la predita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.**

### **C17. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:**

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite, congiuntamente al Modulo "Garanzia finanziaria" reperibile sul sito internet dello scrivente, **in originale cartaceo** dalla scrivente Amministrazione, Ente, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla stesso formalmente accettate.

**Sino alla data di consegna della nota di formale accettazione della polizza presentata NON potranno essere esercitate le attività autorizzate con la presente A.U.A.**

**G. DI PRESCRIVERE** alla società ROT. FER. MET. di Calò Angelo Srl le seguenti condizioni di carattere generale:

**G1. Entro 10 giorni** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società ROT. FER. MET. di Calò Angelo Srl dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo del referente AUA per eventuali future comunicazioni, ed i relativi recapiti (pec, email, fax, telefono);

**G2.** Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

**G3.** Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

**G4.** Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

**G5.** La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

**G6.** il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

**2) DI TRASMETTERE** il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata di**

**15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.**

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- planimetria dell'impianto
- autorizzazione allaccio in fognatura comunale

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio 4 Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale che non è responsabile della verifica della osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**